



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 8 dicembre 2023

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. c ed f, note a piè di pagina

⁴ La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell'UE seguenti:

- c. regolamento (CE) n. 810/2009² (codice dei visti);
- f. regolamento (CE) n. 1683/95³;

Art. 2 lett. d, frase introduttiva, e, frase introduttiva, ed f

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- d. *visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C)*: documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:
- e. *visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A)*: documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:

¹ RS 142.204

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

³ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2685, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.

- f. *visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D)*: documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;

Art. 34b lett. c

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti⁴, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA⁵ e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

- c. la compilazione dei campi dati del visto in formato elettronico (art. 27 par. 1).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.
⁵ RS 172.010